



*Ministero*

*per i beni e le attività culturali*

*e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 24.9

*Allegati:*

*All* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5716]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Alla* ABBANOVA S.p.A.  
(gap@pec.abbanoa.it)

*Oggetto:*

**PROVINCIA DI ORISTANO (Comuni di Palmas Arborea, Marrubiu e San Nicolò d'Arcidano) e PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comune di Guspini) - Schema n. 31 "Tirso". Potenziamento Ramo Sud – ID PROGETTO RI 115 – Progetto Esecutivo.**  
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)  
Proponente: ABBANOVA S.p.A.  
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 152/2006.

*e. p. c.*

*All* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5716]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

*MA*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*R*

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.109742 del 29/12/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 38133 del 30/12/2020, ha comunicato quanto segue:

*« In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che la ABBANO S.p.A., con nota prot. n. 286696 del 10/12/2020 (allegata), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del vigente art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come riformato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 50, comma 1, lett. f).*

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.109742 del 29/12/2020 (allegata), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 3 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 29/12/2020 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 12/02/2021).*

*A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma già approvata con il D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato del Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza VIA).*

*Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:*

*www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Schema n. 31 "Tirso". Potenziamento Ramo Sud".*

*Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che sul progetto di cui trattasi la ABBANO S.p.A. ha presentato l'8/04/2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una istanza ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006. La predetta Valutazione si è conclusa con il provvedimento dello stesso*

2



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

01/02/2021

MA

A

Ministero prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.15305 del 17/06/2019, sulla base del Nota tecnica prot. n. m\_amte.MATTM.RU.Int.14894 dell'11/06/2019 (che si allegano), con il quale provvedimento si è "... Tenuto conto che la Delibera di Giunta Regionale n. 19/5 del 09/05/2007, successivamente integrata dalla Delibera n. 43/24 del 06/12/2010, di estensione dell'efficacia temporale della precedente Delibera n. 19/5, ha escluso il progetto esecutivo dell'intervento "Schema n. 31 Tirso. Potenziamento Ramo Sud" dalla procedura di VIA regionale, stabilendo, altresì, "[...] che i lavori dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di verifica [ ... ]" e pertanto entro il 09/05/2015. Considerato il lungo tempo trascorso, più di 9 anni, dallo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità da parte della Regione Sardegna, che, alla data odierna, non risultano realizzati gli interventi previsti in progetto e che parte delle opere proposte, oggetto dell'istanza di valutazione preliminare avanzata, ricadono parzialmente all'interno della ZPS ITB043054 "Campidano Centrale", si ritiene necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte, attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Detta valutazione dovrà tenere altresì conto del contesto ambientale attualmente esistente rispetto a quello analizzato in sede di verifica di assoggettabilità svolta precedentemente dalla Regione Sardegna ...".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA. Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal vigente co. 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

**considerato** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2029 del 21/01/2021, ha richiesto



MA

X

alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come chiesto con la nota del 30/12/2020 sopra citata;

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 2562 del 26/01/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

*< In riferimento alla nota prot. n. 38133 del 30/12/2020, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 029 – A del 04/01/2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dalla piattaforma [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), si comunicano di seguito le valutazioni di competenza.*

*Area Funzionale Patrimonio archeologico*

#### **A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

*Esaminata la documentazione progettuale trasmessa si comunica che le opere previste in progetto non interessano direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia si segnala che la più ampia porzione territoriale in cui ricadono è comunque interessata dalla presenza di beni di interesse archeologico, come di seguito precisato.*

*Comune di Marrubiu*

*In territorio di Marrubiu, a circa 520 m dall'area dell'intervento denominato Masongiu Bangius, è ubicata l'area del Pretorium con terma e monumento funerario di Muru de Is Bangius, tutelata ai sensi del Decreto n. 152 del 30 giugno 2016 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna.*

*In relazione ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione in essere, si precisa che, a circa 350 m dall'area dei lavori dell'intervento denominato "Masongiu Bangiu", è nota dai dati d'archivio una stazione di ossidiana in località Santa Maria Zuarbara, inserita nel repertorio del Piano Paesaggistico Regionale (codice\_BUR: 9828). In prossimità del centro urbano di Marrubiu, inoltre, a circa 320 m dall'area dei lavori dell'intervento denominato "PIP – Marrubiu", è nota dai dati d'archivio una stazione di ossidiana in località Pranu Cerbus, inserita nel repertorio del Piano Paesaggistico Regionale (codice\_BUR: 9829).*

*Comune di San Nicolò d'Arcidano*

*In territorio di San Nicolò d'Arcidano il tracciato delle condotte relative all'intervento denominato "San Nicolò d'Arcidano – Serbatoio sa Zeppara" interessa l'area della necropoli romana ad incinerazione di Serra Pomposu, segnalata negli elaborati dello studio condotto in occasione dell'adeguamento del PUC al P.P.R., in attesa di approvazione. La necropoli è ubicata, invece, in un'area limitrofa a quella di intervento nella documentazione del PUC vigente e in quella d'archivio agli atti di questo Ufficio. Gli studi condotti in occasione dell'adeguamento del PUC al P.P.R., inoltre, hanno consentito l'individuazione sia del nuraghe Terra Ziringonis, distante circa 200 m dall'area dei lavori, sia di materiali archeologici in superficie che indicano la possibile presenza nel sottosuolo del nuraghe Palabardu, distante circa 200 m dall'area in esame, e del nuraghe Fagoni ubicato in località Coddu Fagoni, distante circa 260 m dall'area dei lavori.*

*Comune di Guspini*

*In territorio di Guspini, è segnalato nel PUC, a circa 240 m dall'area dell'intervento denominato "San Nicolò d'Arcidano - serbatoio Sa Zeppara", un insediamento nuragico in località Monte Zeppara.*

*Comune di Palmas Arborea*

*Il territorio comunale di Palmas Arborea è interessato dall'intervento "Opera A-Tiria", in relazione al quale, in seguito all'esame della documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio, si segnala la presenza, a circa 700 metri di distanza in direzione est, della stazione litica di Serra Premigosu.*

#### **A2. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

*Dall'esame della documentazione progettuale si rileva che nelle opere in progetto sono contemplate attività di scavo che incidono sul sottosuolo. Si evidenzia a tal riguardo che gli interventi previsti si configurano come lavori pubblici, pertanto sottoposti alla disciplina dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016*



MA

\*

(verifica preventiva dell'interesse archeologico). Ai fini delle valutazioni in merito all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, dovrà perciò essere trasmessa la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del suddetto D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT.

In merito alla valutazione dell'impatto delle opere in esame sul patrimonio archeologico, benché le opere previste non interessino direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, si rileva una forte criticità legata al passaggio delle condotte nell'area in cui nello studio effettuato in occasione dell'adeguamento del PUC al P.P.R. è segnalata la necropoli romana ad incinerazione di Serra Pomposu. Si fa presente fin d'ora che quest'area necessita di un approfondimento d'indagine e che in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico potrebbe rendersi necessaria l'esecuzione di saggi preventivi e la prescrizione di misure cautelari durante l'esecuzione degli scavi. Pertanto, nell'eventualità che in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico sia confermata l'ubicazione della necropoli lungo il percorso delle condotte, si consiglia di valutare la possibilità di spostare il tracciato al fine di eliminare la possibile interferenza con elementi archeologici. Si rileva, inoltre, che la più ampia porzione territoriale interessata dagli interventi si caratterizza per la presenza di evidenze archeologiche segnalate a breve distanza.

Area Funzionale Patrimonio architettonico e paesaggio

#### B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di progetto intercetta la fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...) e le relative sponde o piedi d'argini per una fascia di 150 m ciascuna) del D.lgs. 42/2004:

- il Rio Flumini Mannu;

L'area di progetto ricade all'interno delle aree tutelate ai sensi dell'articolo citato per l'interferenza di alcuni tratti di condotta con le fasce di rispetto fluviali di cui al comma 1.c) e, nello specifico:

- l'opera 2 interferisce con la fascia fluviale di 150 m del Canale Acque Alte;
- l'opera 3 interferisce con la fascia fluviale di 150 m del Canale Acque Alte;
- l'opera 5 interferisce con la fascia fluviale di 150 m del Flumini Mannu Pabillonis.

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda alla prima parte della presente relazione.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito n. 9 Golfo di Oristano individuato dal PPR.

Oltre al vincolo riferito alla tutela dei corsi d'acqua disposto in osservanza dell'art. 143 c. 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR (fiumi e torrenti), si evidenzia che alcune opere ricadono all'interno della ZPS denominata Campidano Centrale.

Inoltre, nella zone limitrofe all'area di intervento sono presenti vari stagni (Stagno di Corru S'Ittiri, Stagno di S.Giovanni e Marceddì, Stagno di S'Ena Arubba, Stagno di Santa Giusta, Stagno di Pauli) più una zona umida posta in prossimità della foce del Flumini Mannu. Tuttavia, la più vicina area di intervento è distante circa 7 km da tali ambiti.

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadano direttamente nelle aree di



MA

\*

cantiere.

## B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto del presente parere consiste prevalentemente in opere idrauliche interrato volte al potenziamento del ramo sud dello schema 31 – Tirso in vista dell'ammodernamento della vecchia rete di adduzione idrica costituita dall'antico acquedotto denominato "Bau Pirastu".

Sostanzialmente si tratta di opere prevalentemente interrato (condotte idrauliche) distinte in vari tronconi proprio per la loro natura integrativa rispetto alla rete già esistente. Le condotte saranno disposte parallelamente alla viabilità esistente entro la fascia di rispetto e, ove ciò non fosse possibile, su terreni non più naturali in quanto destinati a coltivazioni agricole. Su tutti gli scavi sarà disposto il ripristino della situazione ex ante.

Le uniche opere fuori terra consistono nei punti di presa con partitori e nelle stazioni di rilancio con impianto di sollevamento, due dei quali inseriti in strutture preesistenti e quindi non rilevanti sul piano paesaggistico.

Nello specifico, sono previste le seguenti opere:

- Opera A – Borgata Tiria (comune di Palmas Arborea):
  - o N. 2 impianti di sollevamento, entrambi ubicati all'interno di manufatti esistenti (serbatoio di Serralonga e serbatoio cittadino).
- Opera B – Borgata S. Anna (comune di Marrubiu):
  - o N. 1 partitore nuovo (dimensioni fabbricato 5x5m, area recintata 13x17);
  - o Demolizione del serbatoio pensile esistente, con realizzazione di una camera di collegamento idraulico interrato sulla proiezione del basamento del serbatoio.
- Opera C – Is Bangius e Marongiu (comune di Marrubiu):
  - o N. 1 partitore nuovo (area recintata 13x15.50 m, dimensioni parte emergente 5x5);
  - o N. 1 impianto di sollevamento nuovo (dimensioni fabbricato 6.8x7.8m, area recintata 19.50x15.50, presenza di cabina Enel);
  - o N. 1 serbatoio interrato esistente (S. Maria Zuarbara).
- Opera D – PIP Marrubiu:
  - o N. 1 partitore nuovo (dimensioni non specificate, ma trattasi di installazione ridotta).
- Opera E – PIP Marrubiu:
  - o N. 1 partitore esistente da completare (dimensioni area recintata 16x22, fabbricato emergente non specificato, circa 5x5m).
- Opera F - Sa Zeppara e Morimenta (comune di San Nicolò d'Arcidano):
  - o N. 1 impianto di sollevamento nuovo.

In tutte le opere con fabbricati emergenti dal piano di campagna è prevista l'installazione di una recinzione metallica di protezione e la piantumazione con essenze autoctone allo scopo di mitigare l'impatto complessivo della struttura. Non viene specificato quali siano i materiali di finitura delle superfici esterne verticali ma parrebbe dai grafici che sia previsto un rivestimento in pietra locale. Questi aspetti di dettaglio, a questa scala scarsamente specificati, potranno essere meglio valutati nella fase di autorizzazione paesaggistica.

In territorio comunale di San Nicolò d'Arcidano si prevede la posa di una condotta parallela alla S.S.126 Sud Occidentale Sarda, ricalcando la direttrice della viabilità esistente che attraversa la collina di Sa Zeppara e la realizzazione di un impianto di sollevamento; quest'ultimo, che ricade all'interno del margine settentrionale della ZPS Campidano centrale, verrà alloggiato in un corpo a pianta quadrata di lato pari a 7 metri e altezza al colmo di circa 4 metri; il nuovo manufatto sarà coperto con struttura a doppia falda e manto in coppi tradizionali e sarà rivestito in pietra.

I nuovi manufatti si inseriscono in contesti a carattere prevalentemente agricolo oggetto di processi di antropizzazione avanzati e luogo di attività consolidate legate alla conduzione dei fondi. L'entità delle opere previste, che interessano in maggior misura la manutenzione e ammodernamento di manufatti interrati, è tale da non incidere negativamente sull'assetto paesaggistico del contesto di riferimento



*MA*

\*

relativamente alle sue componenti percettive ed alle sue caratteristiche morfologiche ed estetiche. L'incremento dell'indice di artificializzazione del suolo è circoscritto ai manufatti puntuali nella cui progettazione sono state previste le opere minime di mitigazione al fine di facilitarne il corretto inserimento.

### B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La documentazione trasmessa appare esauriente e adeguata ad una corretta valutazione degli impatti; non si ritiene necessaria la richiesta di ulteriori elaborati integrativi.

### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

La proposta progettuale si configura, nelle linee generali, come riadattamento di infrastrutture idrauliche esistenti, insufficienti a sostenere le attuali esigenze territoriali. Le nuove opere puntuali, necessarie per il funzionamento dell'intero sistema idrico del comparto in discorso, hanno un impatto ammissibile sul territorio grazie al contenimento degli interventi in superficie e alla strategia di riuso dei manufatti esistenti.

### C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio:

- chiede che il progetto sia integrato dalla relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari.
- ritiene che non sussistano, sotto il profilo paesaggistico, criticità tali da richiedere l'attivazione del procedimento di V.I.A.

Si segnala, infine, che quest'ufficio si riserva la facoltà di approfondire nel dettaglio l'entità degli impatti e di impartire eventuali ulteriori misure prescrittive in sede di richiesta della prevista autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili per area funzionale e territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico:

comuni di Marrubiu, Guspini e San Nicolò d'Arcidano: dott. Riccardo Locci (riccardo.locci@beniculturali.it);

comune di Palmas Arborea: dott.ssa Maura Vargiu (maura.vargiu@beniculturali.it);

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:

comune di San Nicolò d'Arcidano: arch. Roberta Perria (roberta.perria@beniculturali.it).

comuni di Marrubiu e Palmas Arborea: ing. Antonella Sanna (antonella.sanna@beniculturali.it) >;

**considerati** i chiarimenti pervenuti il 27/01/2021, per mezzo di posta elettronica, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in merito al rischio archeologico relativo e assoluto delle aree interessate (con particolare riferimento all'estensione e ai dati conoscitivi disponibili per la Necropoli romana a incinerazione di Serra Pomposu nel Comune di San Nicolò d'Arcidano);

**considerato** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 27/01/2021, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 26/01/2021, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, comunicando, pertanto, di rimanere in attesa del contributo istruttorio chiesto con la nota del 30/12/2020 sopra citata;

**considerato** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2891 del 28/01/2021, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito al parere espresso con nota prot. 2562 del 26.01.2021 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in risposta alla nota della Direzione generale ABAP-Servizio V, prot. 38122 del 30.12.2020, relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA per l'opera in oggetto.



La competente Soprintendenza ABAP, esaminata la documentazione trasmessa dalla Società Abbanoa S.p.A., non comprensiva di VIARCH, e la documentazione già in proprio possesso, ha verificato che le opere in progetto non interessano direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, ma che nel più esteso comparto territoriale in cui le opere stesse ricadono sono noti beni di interesse archeologico, e precisamente:

- nel Comune di Marrubiu, a ca. 520 m dall'area dell'intervento denominato Masongiu Bangius, è localizzata l'area del Praetorium con terma e monumento funerario di Muru de Is Bangius, tutelata ai sensi del Decreto n. 152 del 30 giugno 2016 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna; a ca. 350 m dalla stessa area, una stazione per la lavorazione dell'ossidiana in loc. Santa Maria Zuarbara, inserita nel repertorio del Piano Paesaggistico Regionale (codice BUR: 9828).  
In prossimità del centro urbano di Marrubiu, inoltre, a circa 320 m dall'area dei lavori dell'intervento denominato "PIP – Marrubiu", è nota dai dati d'archivio una stazione per la lavorazione dell'ossidiana in località Pranu Cerbus, inserita nel repertorio del Piano Paesaggistico Regionale (codice BUR: 9829);
- nel Comune di San Nicolò d'Arcidano: il tracciato dell'intervento denominato "San Nicolò d'Arcidano-Serbatoio sa Zeppara", sulla base degli elaborati dello studio condotto in occasione dell'adeguamento del PUC al P.P.R., ancora in attesa di approvazione, potrebbe interessare l'area della necropoli romana a incinerazione di Serra Pomposu. Al riguardo, va segnalato che l'ubicazione della necropoli è ancora incerta, essendo la stessa localizzata in un'area limitrofa a quella di intervento nella documentazione del PUC vigente e anche in quella d'archivio agli atti della Soprintendenza.  
Nello stesso territorio comunale, inoltre, gli studi condotti in occasione dell'adeguamento del PUC al P.P.R., hanno portato all'individuazione del nuraghe Terra Ziringonis, distante circa 200 m dall'area dei lavori, di materiali archeologici in superficie che indicano la possibile presenza nel sottosuolo del nuraghe Palabardu, distante circa 200 m dall'area in esame, e del nuraghe Fagoni ubicato in località Coddu Fagoni, distante circa 260 m dall'area dei lavori;
- nel Comune di Guspini: a circa 240 m dall'area dell'intervento denominato "San Nicolò d'Arcidano-serbatoio Sa Zeppara", è segnalato nel PUC un insediamento nuragico in località Monte Zeppara;
- nel Comune di Palmas Arborea: a circa 700 m dall'intervento denominato "Opera A-Tiria", è segnalata la presenza della stazione litica di Serra Premigosu.

Per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica; considerati i chiarimenti forniti tramite posta elettronica dalla Soprintendenza ABAP in merito al rischio archeologico relativo e assoluto delle aree interessate (con particolare riferimento all'estensione e ai dati conoscitivi disponibili per la Necropoli romana a incinerazione di Serra Pomposu nel Comune di San Nicolò d'Arcidano), benché lo Studio Preliminare Ambientale non fornisca specifiche descrizioni sui probabili impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza nel non ritenere necessario l'assoggettamento del progetto alla fase di VIA e nel ritenere comunque necessaria una fase di approfondimento delle conoscenze archeologiche.

Visto che nella fase preliminare del progetto non risulta essere stata attivata la procedura di VIARCH ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – come, in verità, prescritto dalla richiamata norma di legge fin dalle fasi progettuali precedenti a quella presentata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA di cui trattasi -, stante la situazione sopra descritta e, nel caso specifico, stante l'incertezza sulla possibile incidenza del tracciato dell'opera sull'area della necropoli a incinerazione di Serra Pomposu, si concorda con quanto richiesto dalla Soprintendenza prescrivendo alla società Abbanoa di trasmettere, prima dell'autorizzazione del progetto di cui trattasi, la relazione di archeologia preventiva di cui al comma 1 del suddetto articolo al medesimo competente Ufficio periferico del MiBACT, relativa all'intera estensione del tracciato progettuale, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni di superficie, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT.





Si concorda inoltre nel ritenere che, sulla base delle risultanze di tale propedeutica fase VIARCH, si debba rappresentare al Proponente che potrebbe rendersi necessaria l'esecuzione di saggi preventivi e la prescrizione di misure cautelari in qualsiasi settore del tracciato per il quale si rilevi la presenza di possibili emergenze a carattere archeologico. Nello specifico, in caso di rinvenimenti riferibili al sepolcreto a incinerazione di Serra Pomposu, così come di altre emergenze, potrà essere esaurito lo scavo dei contesti e successivamente la competente Soprintendenza potrà chiedere di procedere ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004.

Laddove, infine, le risultanze delle indagini così avviate in qualsiasi settore del tracciato dell'opera fossero riferibili a contesti di rilievo monumentale più elevato, la cui tutela non potrebbe che essere garantita in situ, si concorda nel ritenere che il suddetto tracciato dovrà essere puntualmente ridefinito al fine di eliminare la possibile interferenza con elementi del patrimonio archeologico e assicurarne così la tutela >;

**considerato** che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2909 del 28/01/2021, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 38133 del 30.12.2020 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza comunica quanto segue: tenuto conto di quanto relazionato dalla Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 2562 del 26.01.2021, che al punto B.1.d. (Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze), ha comunicato che: "Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadono direttamente nelle aree di cantiere.", e tenuto altresì conto di quanto comunicato al punto C (Parere endoprocedimentale), al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >;

**vista** la comunicazione al proponente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m\_ante.DVA.RU.U.15305 del 17/06/2019 - relativa agli esiti della valutazione preliminare svolta sul progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei documenti presentati dalla ABBANOVA S.p.A. (consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) -, con l'allegata "Nota Tecnica" prot. n. m\_ante.DVA.RU.Int.14894 dell'11/06/2019, nella quale, tra l'altro, si determina che "... Tenuto conto che la Delibera di Giunta Regionale n. 19/5 del 09/05/2007, successivamente integrata dalla Delibera n. 43/24 del 06/12/2010, di estensione dell'efficacia temporale della precedente Delibera n. 19/5, ha escluso il progetto esecutivo dell'intervento "Schema n. 31 Tirso. Potenziamento Ramo Sud" dalla procedura di VIA regionale, stabilendo, altresì, "[...] che i lavori dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di verifica [ ... ]" e pertanto entro il 09/05/2015. Considerato il lungo tempo trascorso, più di 9 anni, dallo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità da parte della Regione Sardegna, che, alla data odierna, non risultano realizzati gli interventi previsti in progetto e che parte delle opere proposte, oggetto dell'istanza di valutazione preliminare avanzata, ricadono parzialmente all'interno della ZPS ITB043054 "Campidano Centrale", si ritiene necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte, attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Detta valutazione dovrà tenere altresì conto del contesto ambientale attualmente esistente rispetto a quello analizzato in sede di verifica di assoggettabilità svolta precedentemente dalla Regione Sardegna ...";

**vista** la Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 43/24 del 06/12/2010 (con la quale è stata estesa, per ulteriori cinque anni, l'efficacia della D.G.R. n. 19/5 del 09/05/2007), che ha confermato l'esclusione del progetto esecutivo dell'intervento "Schema n. 31 Tirso. Potenziamento Ramo Sud" dalla procedura di VIA regionale, stabilendo, altresì, "[...] che i lavori ... dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di verifica [...]" e, pertanto, entro il 09/05/2015, realizzazione che non è, tuttavia,



MA

\*

intervenuta nel termine indicato;

**considerato** che il progetto di cui trattasi si colloca tra le province di Oristano e Sud Sardegna, così come dichiarato dal Proponente (cfr. *Studio Preliminare Ambientale*) e consiste nella posa in opera di nuove condotte in ghisa sferoidale, per una lunghezza complessiva di 20 km circa (non consecutivi), per quanto possibile lungo le linee stradali esistenti all'interno della loro fascia di pertinenza o comunque in terreni messi a coltura. Obiettivo del progetto è quello di potenziare l'esistente Ramo Sud dello Schema 31 Tirso alimentando dalla nuova condotta di diametro 700 mm, realizzata circa 12 anni fa e che ne costituisce la dorsale principale, una serie di rami secondari (diametri da 80 a 250 mm) che serviranno, oltre che il serbatoio cittadino di Marrubiu, alcuni insediamenti di case sparse in centri nati per la promozione dell'attività agraria per iniziativa, soprattutto, dell'ETFAS. Si tratta, quindi, di 6 rami separati e indipendenti l'uno dall'altro che, una volta realizzati, permetteranno di sostituire il vecchio acquedotto del "Bau Pirastu" e alcuni altri piccoli acquedotti rurali attualmente approvvigionati da fonti locali (Sant'Anna, Sa Zeppara). La condotta da 700 mm, attualmente alimentata dall'impianto di potabilizzazione di Sili, in futuro sarà collegata alla diga Cantoniera sul Tirso per servire i centri del Campidano del Basso Oristanese: Palmas Arborea, Arborea, Santa Giusta, Marrubiu, Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Mogoro. Il Proponente dichiara di aver evitato di realizzare nuovi serbatoi di regolazione e riserva (anzi, ne viene prevista la demolizione di uno in Sant'Anna), soprattutto pensili, preferendo la demolizione di alcuni esistenti o al più utilizzare, anche con ristrutturazioni, manufatti già in uso. In generale, quindi, il progetto prevede la realizzazione di condotte di nuova concezione, perlopiù di piccolo diametro, in sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto. I tracciati delle condotte, nella generalità dei casi e per quanto possibile, si svolgono lungo linee stradali (statali, provinciali, comunali e di penetrazione agraria) all'interno della loro fascia di pertinenza o comunque in terreni messi a coltura. I rami secondari e indipendenti che compongono il progetto sono cinque: Opera A – Tiria; Opera B - Sant'Anna; Opera 3 – Is Bangius e Marongiu; Opere D e E – PIP Marrubiu e Marribi; Opera F – Sa Zeppara e Morimenta. Sono previste ulteriori opere complementari (impianti di sollevamento, nuovi partitori, ecc.). La posa in opera di nuovi tratti di condotta è prevista per il tramite di trincee con sezione di scavo ristretta pari a circa 70 cm, con ricopertura dei tubi pari a 1,5, massimo 2,5 m, di diversa natura a seconda del luogo interessato. Lo Studio Preliminare Ambientale dichiara che *"... Il paesaggio dell'area in esame è definito da una matrice agraria, sulla quale si interseca la rete della viabilità rurale e dei sistemi irrigui. La limitata presenza di sistemi arborati areali e lineari (siepi arboree ed arbustive) e l'antropizzazione da parte dell'uomo contribuiscono ad una ulteriore semplificazione della struttura paesistica e della sua percezione. Inoltre, la quasi totalità del tracciato delle condotte viaggia sotto al piano campagna per non produrre un impatto visivo negativo. Le uniche opere fuori terra sono i partitori in pressione e gli impianti di sollevamento. Gli impatti a livello di paesaggio saranno minimi"* (cfr. capitolo 7.3.2.5 *Paesaggio*, p. 53). Ancora, lo stesso SPA afferma che: *"... Nonostante il paesaggio risulti già abbastanza antropizzato, saranno contenuti al minimo indispensabile: gli spazi destinati alle aree, piste di cantiere e per lo stoccaggio temporaneo di materiale movimentato; gli ingombri delle strade di servizio da mantenere a fine lavori. In più, a lavori ultimati dovrà essere ripristinato l'originario aspetto delle aree interessate dai cantieri, privilegiando l'utilizzo di tecniche a basso impatto e/o ingegneria naturalistica. Nonostante la quasi totalità del tracciato sia sotto al piano campagna, per non produrre un impatto visivo negativo, gli esemplari arborei e arbustivi di rilevanti dimensioni, eventualmente presenti lungo il tracciato delle condotte, saranno rimossi e reimpiantati nelle immediate adiacenze, al di fuori delle aree di pertinenza delle opere, garantendo per almeno due anni le necessarie cure agronomiche. Le uniche opere fuori terra sono i partitori in pressione e gli impianti di sollevamento: i primi saranno posti in prossimità del collettore DN700 esistente (quindi in una zona già antropizzata), mentre i secondi saranno posti all'interno di manufatti esistenti o, quello all'interno della zona ZPS "Campidano", in prossimità di un incrocio stradale. Al fine di migliorare l'inserimento visivo delle opere e incrementare la connettività ecologica nelle località di intervento, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza dei manufatti dovrà prevedere delle siepi perimetrali, realizzate utilizzando specie coerenti con l'ambiente agrario circostante, quali ad esempio: perastro, olivastro, fico d'india, lentisco, mirto, rovo. Nel complesso l'impatto della condotta in termini di sottrazione, frammentazione e perturbazione di habitat o areali di specie è da ritenersi limitato. In*

10



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

01/02/2021

MA

f

considerazione di quanto esposto, si può ragionevolmente assumere che, ponendo particolare attenzione a contenere il consumo degli habitat più sensibili limitando, nei tratti più critici, l'ingombro per le operazioni, le eventuali piccole perdite di habitat che dovessero generarsi non saranno tali da ingenerare un'incidenza significativa nei territori attraversati dall'acquedotto" (cfr. paragrafo 7.3.7.5 Paesaggio, pp. 56-57). E' previsto, inoltre, l'attraversamento aereo del Rio Flumini Mannu con un ponte arcuato di sostegno;

**considerato** che parte dell'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (cfr. SPA, pp. 48-50), come anche ai sensi di quanto previsto e prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, con l'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. elaborato *Planimetria dei vincoli e delle interferenze*);

**considerato** che non risulta dichiarato nello SPA se sia stata accertata l'eventuale esistenza di aree soggette ad uso civico e, di conseguenza, tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, negli ambiti interessati dalle opere in progetto, previa verifica del proponente sulla base dell'inventario generale delle terre civiche della Sardegna reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna (v. Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura – ARGEA – ma cfr., anche, D.G.R. n. 1/23 dell'08/01/2021, qualora nel frattempo attuata), ovvero presso la competente Amministrazione comunale;

**considerato** che il suddetto accertamento delle aree soggette ad uso civico deve tenere conto, comunque, di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", con particolare riferimento a quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che "Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici". Come anche si deve tenere conto di quanto chiarito in merito alla suddetta disposizione dell'art. 3, comma 6 (ultimo periodo) della legge n. 168 del 2017, dall'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, ossia che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la "... congiunzione "anche", che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio ..." e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione;

**considerato** che il progetto di cui trattasi deve acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo del ricorrere per alcuni tratti del progetto di cui trattasi dei presupposti stabiliti dalle voci dell'Allegato A n. 15 e dell'Allegato B n. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*;

**considerato**, che l'art. 146, co. 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, stabilisce che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione";

**considerato**, pertanto, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, in sede di espressione del proprio parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, co. 5, del D.Lgs. 42/2004, dovrà verificare la compatibilità dell'intervento di cui trattasi con tutti i profili di tutela paesaggistica



MA

x

gravanti nelle aree interessate, non esclusi quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo – approvato il 05/09/2006 - ai sensi dell'allora vigente articolo 136, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 17, co. 3, lett. h, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, come sopra citato);

**considerato** che la valutazione che dovrà esprimere la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in sede di autorizzazione paesaggistica del progetto di cui trattasi, dovrà tener conto – in caso di accertamento positivo della presenza di terre gravate da usi civici nelle aree interessate dal presente progetto – anche di quanto disposto dall'art. 74, *Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici*, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”): “... 1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»”;

**considerato**, inoltre, che quanto già stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, con l'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, co. 4, lett. b), in materia di tutela e conservazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, è stato oggetto di soppressione in sede di conversione del medesimo decreto-legge, come operata con la legge 11 settembre 2020, n. 120;

**ritenuto** che il procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alla luce dell'iter valutativo già svolto sul progetto di cui trattasi con la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sia in grado di garantire alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la possibilità di valutare adeguatamente nel dettaglio le opere previste, tramite il proprio parere obbligatorio e vincolante da rendere all'Autorità preposta alla gestione dei vincoli di tutela paesaggistica gravanti nell'area interessata;

**considerate** le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 26/01/2021, sopra integralmente riportato, come anche i chiarimenti pervenuti per posta elettronica il 27/01/2021;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra citato;

**considerato** il contributo istruttorio del 28/01/2021 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**considerato** il contributo istruttorio del 28/01/2021 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**esaminato** lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte



MA

\*

seconda ...” del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all’art. 5, co. 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, co. 1);

**visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (convertito, con modificazione, con legge 11 settembre 2020, n. 120), il cui articolo 50, *Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale*, co. 1, lett. f), ha modificato integralmente l’art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, con il successivo co. 3 del medesimo art. 50, che la relativa nuova disposizione si applica “... alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, pertanto, anche al presente procedimento;

**considerato** che l’art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce ai co. 7 e 8 che “... 7. *Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.* 8. *Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda ...*” e che, pertanto, se il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovesse determinare l’esclusione del progetto di cui trattasi dall’assoggettamento al procedimento di VIA, deve tenere conto delle eventuali osservazioni di questo Ministero (cfr. co. 7);

**considerato** che l’art. 29, *Sistema sanzionatorio*, co. 1, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “1. *I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge*”;

**considerato** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

**considerato** che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”;

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

**considerato** che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare



*MA*

*\**

atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”;

**considerato** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**visto** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**visto** il DM del MiBACT 20 maggio 2019, n. 244, recante “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 124 del 29/05/2019;

**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;



questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso il 26/01/2021 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; acquisito il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di **non dover chiedere** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura VIA più propria, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 di competenza di questo Ministero.

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che la **ABBANO S.p.A.**, prima dell'avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione dei medesimi interventi, provvedendo alla preliminare verifica di dettaglio nelle successive fasi progettuali della eventuale incidenza delle opere previste su strutture di interesse storico (quali, per esempio, vasche, bocche d'acqua, prospetti murari, ecc.) o altri manufatti presenti alle sorgenti o su abbeveratoi e fontanili.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. 42/2004, la **ABBANO S.p.A.** deve rispettare le prescrizioni impartite ai fini della tutela archeologica e la prevenzione del relativo rischio dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota sopra integralmente trascritta prot. n. 2562 del 26/01/2021 (ribadite dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. interno n. 2891 del 28/01/2021, anch'esso sopra integralmente trascritto), garantendo al medesimo Ufficio periferico del MiBACT una costante informativa da parte della Direzione Lavori sull'andamento dei lavori, anche al fine di consentire adeguati sopralluoghi di controllo sui medesimi lavori e, se del caso, dettare ulteriori prescrizioni atte a tutelare il patrimonio archeologico.

In particolare, **ABBANO S.p.A.**, prima dell'autorizzazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi, deve trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna la *Relazione di archeologia preventiva* (VIARCH) prevista dall'art. 25, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, riportante gli esiti delle ricognizioni di superficie, effettuate per l'intera estensione dei tracciati ed opere progettuali secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT. La predetta *Relazione di archeologia preventiva* deve essere approvata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prima dell'autorizzazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi.

Considerato che codesta **ABBANO S.p.A.** non ha provveduto ad espletare la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (già articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006) prima della redazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi, si deve giocoforza rappresentare a codesta medesima Società che, sulla base delle risultanze della suddetta propedeutica fase VIARCH, potrebbe rendersi necessaria l'esecuzione di saggi preventivi e la prescrizione di misure cautelari in qualsiasi settore del tracciato per il quale si rilevi la presenza di possibili emergenze a carattere archeologico. Nello specifico, in caso di rinvenimenti riferibili al sepolcreto a incinerazione di Serra Pomposu nel comune di S. Niccolò d'Arcidiano, così come di altre emergenze, potrà essere necessario esaurire lo scavo dei contesti e successivamente la competente Soprintendenza

15



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

01/02/2021

MA

X

Archeologia, belle arti e paesaggio potrà chiedere di procedere ai sensi dell'articolo 21, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 42/2004, previa l'acquisizione della relativa propeedeutica autorizzazione.

Inoltre, si deve giocoforza rappresentare a codesta ABBANO S.p.A. che laddove le risultanze delle indagini così avviate in qualsiasi settore del tracciato dell'opera fossero riferibili a contesti di rilievo monumentale più elevato, la cui tutela non potrebbe che essere garantita *in situ*, le opere e/o i relativi tracciati dovranno essere puntualmente ridefiniti al fine di eliminare le possibili interferenze con elementi del patrimonio archeologico, per assicurarne così la tutela.

In ogni caso, si deve intendere che vige per tutti gli interventi previsti (in qualsiasi ambito territoriale essi ricadano, comprendendo tra gli interventi anche le opere di allestimento e gestione dei cantieri) l'obbligo di sospensione dei lavori in corso d'opera qualora venissero alla luce elementi archeologicamente rilevanti e, in caso di scoperte fortuite, di avvisare entro 24 ore la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti (cfr. art. 90-91 D.Lgs. 42/2004; artt. 822-823, 826 del Codice Civile e art. 733 del Codice Penale), in tal caso la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio potrà sempre chiedere l'effettuazione di sondaggi di scavo a spese del committente, ovvero modifiche progettuali al fine di preservare eventuali emergenze archeologiche di rilevanza.

Ancora, ai sensi di quanto previsto dalla Parte III, *Beni paesaggistici*, del D.Lgs. 42/2004, la **ABBANO S.p.A.** deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - fatte salve le verifiche come sopra esposte da svolgersi a cura dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo -, conducendo, con la prescritta *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, i necessari approfondimenti per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere previste con tutti i livelli vincolistici e di tutela paesaggistici presenti nelle aree interessate dal progetto, anche alla luce di quanto indicato per la ricognizione delle eventuali interessate terre gravate da usi civici di cui all'art. 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 e le considerazioni in merito sopra evidenziate da questa Direzione generale ABAP, garantendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, in particolare con il ripristino della vegetazione ed eventuale reimpianto di alberature per le quali si renda necessaria la rimozione (cfr. prescrizione n. 5 della D.G.R. n. 19/5 del 09/05/2007). Nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio potrà approfondire nel dettaglio l'entità degli impatti delle opere dal punto di vista paesaggistico, come anche impartire eventuali ulteriori misure prescrittive per la mitigazione dei medesimi impatti (cfr. il relativo parere endoprocedimentale prot. n. 2562 del 26/01/2021, paragrafo "C. *Parere endoprocedimentale*", sopra integralmente riportato).

**Si rimane in attesa di una cortese e urgente assicurazione da parte della ABBANO S.p.A. del recepimento delle suddette prescrizioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.**

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it